

ACCESSIBILITÀ E DIFFUSIONE DEL DATO ARCHEOLOGICO: L'ESPERIENZA DEL SITAR

1. INTRODUZIONE

Il tema di questa giornata di studi è particolarmente rilevante al fine di giungere ad una univoca interpretazione su tematiche di grande attualità, recentemente trattate anche nel IV Convegno di Studi SITAR 2015, ove chi scrive, insieme a Andrea De Tommasi e Ilaria Jovine, ha presentato uno specifico contributo (SERLORENZI, DE TOMMASI, JOVINE 2017). In questa sede, dunque, si affronteranno soltanto i punti focali che sono stati oggetto di interesse e dibattito, rimandando per ogni altro approfondimento al lavoro succitato (sul tema cfr. anche MAPPA 2012, 2013; SERLORENZI 2013; ICCU 2015; SERLORENZI, LEONI 2015; RONZINO 2016; SERLORENZI, JOVINE 2017).

La proprietà intellettuale dei dati archeologici è un argomento suscettibile di molte interpretazioni che sono state attentamente vagliate e affrontate da più punti di vista; tale disamina sembra confermare che l'apporto dei liberi professionisti non riesce a trovare una linea indipendente e autonoma rispetto alle indicazioni della committenza. I dettati giuridici, infatti, designano lo Stato come unico organo, non solo competente in materia, ma proprietario di qualsiasi cosa abbia interesse archeologico (ad esclusione dei casi specifici previsti per legge) con lo scopo di tutelare e conservare il patrimonio culturale (GAMBINO, BIXIO in questi Atti), principio fondante della Nazione che trova posto nell'art. 9 della Costituzione.

Tuttavia questa esclusività di competenza ha prodotto nel tempo alcune derive restrittive che hanno determinato da parte di alcuni organi del Ministero una concezione privatistica della materia archeologica, escludendo la libera consultazione degli archivi e vietando a terzi la pubblicazione dei risultati degli scavi archeologici. Tale atteggiamento ha fatto nascere comprensibili malumori che hanno portato a tentare soluzioni alternative al problema. Ritengo, tuttavia, che per tornare all'equilibrio non serva ribaltare il punto di vista, ma piuttosto rendere operanti le norme che in questi ultimi tempi, come si vedrà in dettaglio più avanti, sono state emanate.

Certamente è indispensabile, altresì, trovare nuove formule per valorizzare il lavoro dei liberi professionisti che con competenza operano sul campo e a cui deve essere riservata l'opportuna visibilità e il riconoscimento del lavoro svolto attraverso, ad esempio, una reale e totale apertura e accesso alla documentazione, ove i cd. raw data, debitamente firmati dal loro produttore, possano essere liberamente consultati.



Fig. 1 – Homepage del sito web del Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma e accesso online all’Archivio digitale SITAR.

Proprio il presupposto dell’apertura e della condivisione dei dati ha segnato il percorso di crescita e di sviluppo della piattaforma SITAR (<http://archeositarproject.it/>; Fig. 1), perseguendo la volontà di costruire uno strumento che avesse un’“accessibilità totale” dei dati, ma soprattutto la possibilità di offrire un’elaborazione interpretativa partecipata indicando qualsiasi autore che abbia lavorato sui dati esposti: dalla raccolta del dato, alla sua documentazione, all’elaborazione informatica, fino alla sua interpretazione e supervisione.

Una realtà complessa come quella di Roma, il cui patrimonio conoscitivo è praticamente infinito, non può che presupporre un metodo di lavoro aperto e condiviso, che permetta di integrare le informazioni archeologiche presenti negli archivi pubblici e di rendere rapido il processo di acquisizione della conoscenza archeologica, innescando un circuito virtuoso di veicolazione, crescita e riutilizzo dei contenuti (JOVINE, BOI, STACCA 2015; SERLORENZI *et al.* 2013, 2015b, 2016a, 2016b).

2. L’APERTURA DEI DATI IN SITAR. ALCUNI RIFERIMENTI GIURIDICI

In un processo di apertura dei dati di una pubblica amministrazione occorre compiutamente definire la pertinenza giuridica degli stessi e dei documenti in funzione del procedimento amministrativo all’interno del quale sono stati prodotti (i contributi precedenti su questo argomento sembra non abbiano considerato tale approccio: MAPPA 2012, 2013; CIURCINA 2013; CIURCINA, GROSSI 2013, 2016; ICCU 2015; AGID 2016; RONZINO 2016;

ALIPRANDI 2017; MODULO 2017a, 2017b). Nell'esperienza del SITAR, in relazione ai dati presenti negli archivi della Soprintendenza, sono state individuate tre categorie sulla base del loro contenuto sostanziale.

Il primo gruppo riguarda dati e documenti di contenuto prettamente amministrativo prodotti nell'ambito dei procedimenti di tutela. Il secondo concerne dati e documenti di contenuto propriamente archeologico e tecnico, prodotti da soggetti pubblici e privati coinvolti nei procedimenti di tutela. Al terzo appartengono dati e documenti di contenuto scientifico prodotti per la Soprintendenza da altri soggetti pubblici e privati – per lo più da università, accademie, enti di ricerca e professionisti – nell'ambito di specifici progetti di ricerca e di studio che debbono essere considerati eterogenei per genesi e finalità.

Di fatto i punti uno e due afferiscono alla stessa categoria di documenti, poiché indistintamente corredano gli atti amministrativi; la documentazione scientifica e tecnica, infatti, pur nella sua valenza culturale, è necessaria all'espletamento dei compiti istituzionali delle Soprintendenze¹. I funzionari sono primariamente responsabili del procedimento, oltre che direttori scientifici delle ricerche e hanno l'onere di attestare e tutelare i beni culturali. Gli atti che ne derivano (autorizzazioni, nulla osta, etc.) sono documenti “endo-procedimentali”, ovvero la prova necessaria a sostanziare l'azione amministrativa. Da queste considerazioni deriva il criterio adottato per l'organizzazione dei dati nel repository del SITAR che viene sostanziato dai seguenti riferimenti normativi:

– L. 241/1990, art. 22, c.1, lett. d che definisce il documento amministrativo come «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale». Chiarendo come gli oggetti digitali presenti nel SITAR – rappresentazioni “elettromagnetiche”, appunto, degli atti e dei documenti originari – e i loro metadati possono essere considerati “documenti amministrativi” a tutti gli effetti.

– Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (artt. 1, 20-23 e 41) che stabilisce l'equivalenza tra documenti analogici e digitali, chiarendo nel contempo il valore del fascicolo informatico che deve garantire la possibilità di essere direttamente consultato e alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento.

¹ Ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), del D.P.C.M. 171/2014 e dei più recenti atti di attuazione della riforma ministeriale avviata ai sensi della L. 208/2015, art. 1, c. 327, quali il D.M. MiBACT 44/2016 di riorganizzazione del Ministero e delle sue strutture centrali e periferiche.

– D.P.R. 184/2006, art. 7, c. 2: «L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento» che chiarisce, per conseguenza, come nella piattaforma SITAR l'accesso ad un contenuto informativo presente in forma di documento amministrativo individuato ai sensi della L. 241/1990, art. 22, c. 1, lett. d, comporti anche la facoltà da parte degli interessati di accedere agli altri documenti facenti capo al medesimo procedimento.

– D.Lgs. 83/2014 (convertito dalla L. 106/2014), art. 12, c. 1ter: «Per assicurare la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per favorire le attività di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero [...] sono pubblicati integralmente nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto, secondo le disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196». Tale riferimento, in particolare, pone in evidenza il duplice valore giuridico-amministrativo e scientifico-culturale insito in tutti gli atti e provvedimenti adottati dal Ministero e dai suoi istituti, e l'importanza della loro pubblicazione integrale nei siti istituzionali.

Tali norme non trovano invece applicazione diretta alle tipologie documentali comprese nel punto 3, quando cioè le ricerche non sono state commissionate dalla Soprintendenza, ma vengono realizzate su concessione da altri soggetti nell'ambito di progetti di ricerca e di studio.

In tali casi, per la pubblicazione dei dati, si devono tenere presenti altri dettami normativi, quali la L. 633/1941 circa i diritti d'autore diversi da quelli morali sanciti negli artt. 20-24, nonché i diritti del costituente di banche dati (artt. 1, 64quinquies, 64sexies, 102bis, 102ter). Vanno infine fatte salve le tutele previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

3. DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA E “CREATIVITÀ”

Le norme richiamate nel precedente paragrafo costituiscono un utile contributo alla risoluzione dei dubbi circa l'autorialità in merito alla produzione di documentazione archeologica nei procedimenti di tutela e conservazione promossi dal MiBAC. Pur nella notevole ampiezza teorico-giuridica di tale dibattito, infatti, emergono alcuni elementi residuali di incertezza interpretativa che si riflettono inevitabilmente sulle scelte effettuate in tema di “accessibilità totale” delle conoscenze scientifiche.

In questo ultimo periodo, infatti, sono state avanzate istanze differenti circa la presenza di “creatività” nella produzione della documentazione archeologica, dando luogo a differenti riflessioni e posizioni. Chi scrive ha già chiarito come la componente creativa non dovrebbe entrare in gioco nella produzione degli elaborati archeologici endo-procedimentali non soltanto dal punto di vista giuridico, ma soprattutto metodologico (SERLORENZI *et al.* 2016b). La raccolta dei dati primari, che dovrebbe essere oggettiva, costituisce soltanto una tappa del ben più complesso processo di sintesi e interpretazione dei dati che deve portare ad una ricostruzione storica dei contenuti (MODOLO 2017a, 2017b), mentre per altri l'incertezza della sua sussistenza ha indotto a più prudentiali considerazioni e orientamenti (CIURCINA 2013; CIURCINA, GROSSI 2013, 2016). Tuttavia tali incertezze sembrano essere superate in considerazione del fatto che la documentazione archeologica costituisce un atto ufficiale dell'amministrazione, è creata nella sfera pubblicistica, perseguendo interessi pubblici e non può dar luogo a rapporti esclusivi di natura privatistica come il diritto d'autore (ALIPRANDI 2017; SERLORENZI, JOVINE, DE TOMMASI 2017).

Inoltre va considerato che gli archeologi esterni all'amministrazione, pur svolgendo un lavoro altamente scientifico, hanno una sfera d'azione e di autonomia estremamente limitata, in quanto ogni decisione spetta all'amministrazione, dal momento che, di fatto, l'impostazione metodologica viene dettata dal funzionario: ampiezza dello scavo, profondità, tipo di documentazione da realizzare, velocità dell'indagine, numero dei professionisti da impiegare, etc.; ed è sempre il funzionario che interpreta e attribuisce il valore ai resti archeologici rinvenuti determinando, sotto la sua sola responsabilità, se ci siano le condizioni per concedere o meno un nulla osta e allo stesso modo dispone il rinterro dei resti, ovvero la loro musealizzazione. È proprio il legame che la documentazione archeologica ha con il documento autorizzativo che la esclude dall'autorialità di quanti, a nome del Ministero, abbiano operato su un cantiere di scavo.

La prassi, ormai consolidata, di incaricare professionisti esterni è purtroppo unicamente dovuta alla carenza di personale interno nelle soprintendenze; infatti se la documentazione di scavo fosse realizzata direttamente dal funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, essa sarebbe automaticamente ritenuta atto amministrativo.

Va inoltre considerato che la documentazione archeologica prodotta dai liberi professionisti è comunque sottoposta alla revisione da parte del funzionario, su cui ricade la piena responsabilità scientifica e giuridica della valutazione e validazione degli elaborati utili ad adottare i conseguenti provvedimenti amministrativi, come indicato dall'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento) della L. 241/1990 e dalle disposizioni della Circolare 01/2016 dell'allora Direzione Generale Archeologia del MiBACT.

Preme sottolineare che, benché i testi normativi affidino totalmente allo Stato la paternità degli atti scientifici prodotti nei procedimenti amministrativi, occorre con forza recuperare, con altre forme, la creatività di archeologi e professionisti nel lungo processo di interpretazione ed elaborazione dei dati. La finalità ultima, infatti, è quella di trovare la corretta modalità, visto che viviamo nell'epoca della globalizzazione, per veicolare la conoscenza attraverso una compartecipazione al processo di elaborazione scientifica della documentazione prodotta.

4. PER UNA DEMOCRAZIA DELLA CONOSCENZA: L'APERTURA DELLA BANCA DATI DEL SITAR

Al fine di rendere totalmente aperti i documenti inseriti in SITAR occorre ancora riflettere sull'ampiezza culturale di alcuni riferimenti normativi che ne permettono l'accesso e il riutilizzo per differenti finalità, grazie all'emanazione del cosiddetto "Decreto Trasparenza" (D.Lgs. 33/2013, art. 1) che induce la pubblica amministrazione ad aprirsi con maggiore facilità nei confronti del pubblico.

Nel momento in cui l'apertura dei contenuti viene realmente garantita a tutti gli utenti in ragione del loro profilo operativo, l'impegno complessivo di revisione dei dati originari e delle loro rielaborazioni, nonché il loro confronto con i dati di nuova formazione, possono essere opportunamente condivisi da molti utenti. Ne scaturisce in questo modo un processo di cooperazione nella costituzione dei contenuti che si avvicina a quello della peer-review (ESF 2011). Tale modalità prevede un totale accesso ai cd. raw data, dai quali la banca dati del SITAR estrae informazioni e contenuti sia descrittivi che geospaziali. Ogni revisione operata sia dalla Soprintendenza, che dagli utenti esterni, può rappresentare una tappa costruttiva del processo di elaborazione e validazione partecipata della conoscenza archeologica di Roma, in cui resta comunque fondamentale il ruolo ultimo della Soprintendenza in termini di coordinamento e di convalida finale.

L'accessibilità integrale alla piattaforma SITAR e l'approccio partecipativo all'elaborazione dei contenuti è oggi supportata dai seguenti dettati normativi:

– D.Lgs. 97/2016 che, modificando il D.Lgs. 33/2013, ha introdotto la nozione dell' "accesso civico" ampliando il diritto di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni a chiunque, imprimendo anche un impulso alle attività di pubblicazione «nei siti delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione» (c. 2). L'accesso civico ha esteso la facoltà di conoscere i

documenti amministrativi ben oltre il limite dell'«interesse diretto, concreto e attuale» (L. 241/1990, art. 22, c. 1, lett. B).

Nel caso concreto della documentazione archeologica prodotta a fini endo-procedimentali (cfr. *infra* § 3.1), le ricadute sono evidenti: tutti gli utenti devono poter accedere all'intero pacchetto documentale relativo ad un procedimento amministrativo e, dunque, a: relazioni archeologiche, geologiche, antropologiche, schede di rilevamento a tracciato standard e non, elaborati topografici e grafici generali e di dettaglio plano-altimetrico, sezioni e prospetti, immagini fotografiche generali e particolari, tabelle di materiali archeologici, e altri documenti rilevanti al singolo procedimento amministrativo.

– D.Lgs. 102/2015 che, in attuazione della Direttiva 2013/37/UE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (Public Sector Information Directive)², ha aggiornato il D.Lgs. 36/2006 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico) e il CAD, in particolare in tema di riutilizzo a fini non commerciali e commerciali anche di «documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, qualora il riutilizzo di questi ultimi documenti sia autorizzato in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» (art. 1, c. 2), nonché delle relative esclusioni (art. 3, c. 1, lett. c, d)³.

– D.Lgs. 179/2016 che ha aggiornato lo stesso CAD, in particolare agli artt. 53 (Siti Internet delle pubbliche amministrazioni), c. 1-bis in merito alla pubblicazione del «catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle relative banche dati [...] e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati» e 59 (Dati territoriali), c. 3 in merito al «Repertorio nazionale dei dati territoriali».

La disamina sopra riportata chiarisce quale sia l'ampiezza di azione da parte della Soprintendenza nel rendere accessibili, fruibili e riutilizzabili le risorse informative all'interno della piattaforma SITAR. Va con sé che occorre il pieno rispetto delle tutele di legge previste per alcune categorie di informazione, così come è fondamentale che vi sia tracciabilità e riconoscibilità di tutti i soggetti che hanno redatto i documenti presenti nella piattaforma SITAR, e in particolare, nel webAIS (<http://webais.archeositarproject.it/>) e nella Digital Library (http://www.archeositarproject.it/?page_id=5098#), garantendo a

² <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-legislation-reuse-public-sector-information/>.

³ Il decreto ha inoltre apportato aggiornamenti al D.Lgs. 36/2006 in merito ai tempi di riscontro (art. 5), ai formati (art. 6), alle licenze (artt. 5 e 8) e alla tariffazione (art. 7) dei servizi di distribuzione di dati e documenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché al riutilizzo di documenti a fini commerciali da parte delle stesse pubbliche amministrazioni (art. 10) e agli eventuali accordi di esclusiva per la digitalizzazione di risorse culturali (art. 11, c. 1bis).

chiunque il pieno accesso dell'intero corpo documentale e al tempo stesso la giusta visibilità di quanti hanno reso possibile la sua redazione e pubblicazione.

5. CONCLUSIONI

Tenendo in considerazione le riflessioni di questo contributo, e grazie agli spunti ben più ampi messi in luce da questa giornata di studio, si può concludere che sia stata chiarita quale sia la cornice legislativa in cui operano sia l'amministrazione, sia i liberi professionisti. È stato altrettanto puntualizzato come l'indirizzo normativo appaia fortemente orientato all'apertura e alla condivisione dei dati, offrendo una grande possibilità a quanti hanno sofferto a causa di una limitazione nella loro azione creativa e nell'importante apporto scientifico che avrebbero potuto dare nell'interpretazione dei dati e nella loro edizione.

La volontà che la Soprintendenza di Roma ha espresso con la nascita di SITAR va in questa direzione e intende mettere a disposizione degli utenti i dati nel modo più ampio e più aperto possibile, ricercando nell'apparato normativo il superamento degli ostacoli che si frappongono sulla strada della condivisione partecipata.

Lo Stato avrebbe, infatti, l'obbligo di garantire una reale inclusività, il riconoscimento dei diritti collettivi e, grazie alla democrazia dell'informazione, permettere ai singoli di trarre giovamento nell'uso e riuso – anche commerciale – dei dati della pubblica amministrazione. Fino a qualche anno fa, prima delle importanti modifiche normative sopra analizzate, la tendenza generale degli uffici del MiBAC era più orientata ad una protezione del dato che alla sua esposizione.

Ci si auspica che l'esperienza del SITAR possa servire come valido termine di confronto per le Soprintendenze e gli altri istituti del MiBAC che, per proprie competenze ed esigenze amministrative, si trovano a dover strutturare nuove politiche di data licensing e che riconoscono la validazione e l'apertura dei dati quali processi primari di innovazione istituzionale e sociale (per le licenze d'uso del SITAR, cfr. SERLORENZI, JOVINE, DE TOMMASI 2017, 81-88).

Occorre dunque trovare le giuste modalità affinché il processo virtuoso di condivisione - riconoscimento morale - responsabilità scientifica - validazione partecipata, come ho avuto già modo di sostenere, sia riconosciuto alla stessa stregua dei lavori editi a stampa, portando a coloro che intendono partecipare a questo processo creativo un reale beneficio in termini di meccanismi premiali e utilmente spendibili in ambito lavorativo, accademico o scientifico.

L'immissione in ruolo di tanti giovani funzionari sarà utile alla causa e fa nascere in me la speranza che il cambiamento sia ormai prossimo. Del resto, il tempo non si può fermare e sono fiduciosa che a breve altri contribuiranno

alla battaglia ideologica che fino a questo momento il SITAR ha combattuto in solitaria, per assicurare l'apertura dei dati, la piena condivisione delle risorse informative detenute dalle pubbliche amministrazioni e giungere ad una pervasiva costruzione della conoscenza collaborativa.

MIRELLA SERLORENZI
Museo Nazionale Romano
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
mirella.serlorenzi@beniculturali.it

BIBLIOGRAFIA

- AGID 2016, *Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico*, Roma, Agenzia per l'Italia Digitale (<http://www.dati.gov.it/content/linee-guida-open-data-2016/>; ultimo accesso: 10/01/2017).
- ALIPRANDI S. 2017, *Vincoli alla riproduzione dei beni culturali, oltre la proprietà intellettuale*, in SERLORENZI, JOVINE 2017, 93-110.
- BASSO P., CARVALE A., GROSSI P. (eds.) 2016, *ArcheoFOSS. Free, Libre and Open Source Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica. Atti del IX Workshop (Verona 2014)*, «Archeologia e Calcolatori», Suppl. 8, 51-58.
- CIURCINA M. 2013, *Parere legale sul Portale Mappa Open Data*, «MapPapers», 2-III, 87-106 (http://www.mappaproject.org/wp-content/uploads/2011/08/MapPapers_15_parere.pdf; ultimo accesso: 25/01/2017).
- CIURCINA M., GROSSI P.G. 2013, *Beni culturali: brevi note sui dati e sul loro uso pubblico alla luce delle recenti modifiche legislative*, in SERLORENZI 2013, 35-44.
- CIURCINA M., GROSSI P.G. 2016, *Considerazioni sugli Open Data dei beni culturali e paesaggistici in Italia. Il decreto Artbonus: cosa cambia per la riproduzione dei beni culturali*, in BASSO, CARVALE, GROSSI 2016, 35-41.
- ESF 2011, *European Peer Review Guide. Integrating Policies and Practices into Coherent Procedures*, Strasbourg, European Science Foundation (http://archives.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/European_Peer_Review_Guide_01.pdf; ultimo accesso: 05/03/2017).
- ICCU 2015, *Accesso aperto al patrimonio culturale digitale e linked open data: strategie, progetti e nuove opportunità*, Roma, MIBAC-ICCU (<http://www.otebac.it/index.php?it/22/archivio-eventi/260/roma-workshop-accesso-aperto-al-patrimonio-culturale-digitale-e-linked-open-data-strategie-progetti-e-nuove-opportunita%C3%A0>; ultimo accesso: 06/03/2017).
- JOVINE I., BOI V., STACCA M. 2015, *SITAR e open data: alcune riflessioni sulla messa in rete della banca dati*, in SERLORENZI, LEONI 2015, 107-114.
- MAPPA 2012, *Opening the Past. Archeological Open Data*, Pisa, Università di Pisa – MAPPA Project (http://www.mappaproject.org/wp-content/uploads/2011/08/OP2013_pre_atti_rid.pdf; ultimo accesso: 01/03/2017).
- MAPPA 2013, *Opening the Past 2013. Archaeology of the Future*, Pisa, Università di Pisa – MAPPA Project (http://www.mappaproject.org/wp-content/uploads/2011/08/OP2013_pre_atti_rid.pdf; ultimo accesso: 01/03/2017).
- MODOLO M. 2017a, *Il dibattito sulla liberalizzazione della fotografia digitale in archivi e biblioteche quattro anni dopo l'appello di Reti Medievali*, «Reti Medievali Rivista», 18, 1 (doi:10.6092/1593-2214/5066; ultimo accesso: 20/03/2017).
- MODOLO M. 2017b, *Verso una democrazia della cultura: libero accesso e libera condivisione dei dati*, in SERLORENZI, JOVINE 2017, 111-134.

- MORRISSEY S.M. 2012, *The network is the format. pdf and the long-term use of digital content*, in AA.VV., *IS&T Archiving Conference ARCHIVING 2012*, Red Hook, Curran Associates, 200-203.
- RONZINO P. (ed.) 2016, *InDarD 2015. L'integrazione dei dati archeologici digitali. Esperienze e prospettive in Italia. Proceedings del Workshop L'integrazione dei dati archeologici digitali. Esperienze e prospettive in Italia 2015 (Lecce 2015)*, CEUR Workshop Proceedings, 1634, Aachen, RuzicaPiskac (<http://ceur-ws.org/Vol-1634/>; ultimo accesso: 06/03/2017).
- SERLORENZI M. (ed.) 2013, *ArcheoFOSS Free, Libre and Open Source Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica. Atti del VII Workshop (Roma 2012)*, «Archeologia e Calcolatori», Suppl. 4.
- SERLORENZI M., JOVINE I., BOI V., STACCA M. 2013, *Archeologia e Open Data. Stato dell'arte e proposte sulla pubblicazione dei dati archeologici*, in SERLORENZI 2013, 60-78.
- SERLORENZI M., LEONI G. (eds.) 2015, *Il SITAR nella rete della ricerca italiana. Verso la conoscenza archeologica condivisa. Atti del III Convegno (Roma 2013)*, «Archeologia e Calcolatori», Suppl. 7.
- SERLORENZI M., JOVINE I., LEONI G., DE TOMMASI A., VARAVALLO A. 2015a, *A retrospective on GIS and AIS platforms for Public Archaeology in Italy. Searching backward for roots and looking onwards for new methodological road-maps*, in F. GILIGNY, F. DJINDJIAN, L. COSTA, P. MOSCATI, S. ROBERT (eds.), *CAA2014. 21st Century Archaeology. Concepts, methods and tools. Proceedings of the 42nd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (Paris 2014)*, Oxford, Archeopress, 17-28.
- SERLORENZI M., JOVINE I., LEONI G., DE TOMMASI A. 2015b, *La piattaforma webSITAR: un nuovo Knowledge Management System per l'Archeologia Pubblica del territorio metropolitano di Roma*, in A. CHIANESE, F. BIFULCO (eds.), *LOSAL. Laboratori Open su Arte Scienza ed Innovazione. Proceedings*, Napoli, DataBencArt-CONOIR, 101-110 (<https://www.researchgate.net/publication/289522088/>; ultimo accesso: 05/03/2017).
- SERLORENZI M., JOVINE I., LEONI G., DE TOMMASI A., VARAVALLO A. 2016a, *SITAR - Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma: processi, metodi, strumenti e contenuti per l'informazione territoriale archeologica sul web*, in A. SCIANNA, M.L. SCADUTO (eds.), *Atti del XV Meeting degli utenti italiani GRASS e GFOSS del 2014*, «Bollettino SIFET», 4 (<http://sifet.org/index.php/component/phocadownload/category/45-scienza-science/>; ultimo accesso: 02/03/2017).
- SERLORENZI M., JOVINE I., BOI V., STACCA M. 2016b, *Open Data in archeologia: una questione giuridica o culturale?*, in BASSO, CARVALE, GROSSI 2016, 51-58.
- SERLORENZI M., JOVINE I., DE TOMMASI A. 2017, *L'apertura dei dati per la conoscenza partecipata dell'archeologia di Roma: il data licensing del progetto SITAR*, in SERLORENZI, JOVINE 2017, 67- 89.
- SERLORENZI M., JOVINE I. (eds.) 2017, *Pensare in rete, pensare la rete per la ricerca, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico. Atti del IV Convegno di Studi SITAR (Roma 2015)*, «Archeologia e Calcolatori», Suppl. 9.

ABSTRACT

The original aim of SITAR was to create an instrument available to the community: the idea of “mapping” a complex city like Rome was conceived with the intention of offering a participatory, open and shared data environment. For this reason, the system created in 2007 quickly converted into a webGIS platform capable of showing the topographic positioning of archaeological finds together with descriptive data sheets. Instead, the original documentation of the excavations, pending a decision by MiBAC, is only visible on request, also considering the instances submitted by data producers who have claimed copyright. However, a more in-depth examination of the legislation and in particular of the latest laws leads to the conclusion that the State is the only competent body in this area. Moreover, these rules clearly define the maximum accessibility, usability and reuse of data, guaranteeing full access to documents and administrative procedures, providing the legal basis for a knowledge democracy.